



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

DELIBERA IN DATA 12/09/2011, n°117

OGGETTO: Parere in ordine al D.D.L. n.163 del 5.7.2011: "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico"

L'anno duemilaundici, addì dodici del mese di settembre, alle ore 15.00, in Genova, nel Salone del Palazzo della Provincia, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente Alessandro Repetto

Partecipa in qualità di Segretario: Luca Petralia

Sono presenti all'esame della pratica n. 24 Consiglieri

Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n. 1;
- Considerato che in data 18/07/2011 è pervenuto al C.A.L. il D.D.L. n.163 del 05.07.2011,
- Richiamato l'art. 7, comma 4, della L.R. 1/2010 che prevede la sospensione della decorrenza del termine per l'espressione del relativo parere nel periodo di sospensione dei lavori del Consiglio Regionale;
- Considerato che , a seguito della sospensione dei lavori del Consiglio Regionale dall'8 agosto al 12 settembre 2011, il termine per l'espressione del parere, che sarebbe scaduto il 17/08/2011, scadrà invece il 21 settembre 2011;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri prot. 77 in data 31.08.2011 e che in tale o.d.g. è iscritto al p. 3.3) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

Delibera

- Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.D.L. n.163 del 5.7.2011:

“Il ddl n.163 “ Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico si propone di operare una revisione in chiave di semplificazione e snellimento delle procedure urbanistico –edilizie già disciplinate nella l.r.9/1999, agevolando le azioni di aggregazione dell'esercizio delle funzioni comunali e perseguendo l'obiettivo dell'omogeneità applicativa delle normative e delle procedure, garantendo ad ogni impresa l'uniformità dei livelli di servizio erogati da ciascuna Suap regionale.

Esaminando l'articolato si precisa che :

Art. 1

Sarebbe opportuno precisare che sono, come pare, escluse dai procedimenti indicati le attività onlus.

Il c. 3. Lettera b) si ritiene debba essere più correttamente riferito ad “attività di produzione di beni e servizi” e non già solo ad “attività produttive” in quanto le stesse non trovano riscontro tra quelle da ritenersi incluse (vedi banche, infrastrutture energetiche, etc.) nella definizione generale oggetto della legge. Con riguardo alla stessa lettera b) si osserva che, testualmente, la SCIA per le fonti rinnovabili risulterebbe applicabile solo “per attività già esistenti”. Ne conseguirebbe che l'insediamento di una nuova attività che prevedesse di usufruire di tale fonte rinnovabile non sarebbe soggetta a tale procedimento.

Art. 2

Si evidenzia come la dizione “il Suap costituisce punto unico di accesso”, anche se così definito dalla norma statale, non coincida con il fatto che, ad esempio, Amministrazione Provinciale resta titolare del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, Autorità Portuale del procedimento relativo agli insediamenti che vengono realizzati nel proprio ambito come stabilito da legge regionale (a meno che la stessa debba intendersi abrogata), etc.

Poiché, inoltre, già si ravvisano per diverse tipologie di procedimenti non esclusi dal DPR 160/2010 elementi di incompatibilità tra le normative settoriali e le procedure previste dallo

stesso Decreto (ad es. impianti per lo smaltimenti di rifiuti, depositi costieri) si ritiene opportuno meglio chiarire per quanto possibile, in questa sede.

c. 2 – 2^a riga “in luogo di quelle delle Amministrazioni”. Anche se “in luogo” è il termine usato dal 160, pare più corretto “avvalendosi delle Amministrazioni” Poiché ovviamente lo Sportello NON si sostituisce alle altre P.A.;

Art. 3

Occorre meglio chiarire le regole relative all’inoltro degli allegati, spesso particolarmente “pesanti” e non sempre supportati dalle normali tecnologie in uso nelle P.A., nonché la responsabilità del tecnico che firma digitalmente in vece del richiedente). Ciò anche al fine della garanzia della veridicità sia degli allegati tecnici (che siano esito del lavoro di quel professionista), sia anche circa le eventuali autorizzazioni rilasciate da altri Enti che verrebbero allegate in copia.

Art. 4

Come noto, a oggi Il portale “impresa in un giorno” di fatto è strumento costituito pressoché soltanto da link a siti di Sportelli esistenti.

Art.5

Si chiede uno specifico ruolo per le Province, nel loro ruolo di pianificazione territoriale e controllo degli strumenti urbanistici che sono alla base delle richieste di autorizzazione di interventi per attività produttive.

In particolare potrebbero essere realizzati 4 tavoli provinciali, per facilitare il coordinamento degli SUAP e la loro migliore accessibilità da parte dei soggetti locali interessati.

Art.7

SCIA - c.1. – Il “Decreto sviluppo” inserisce tra i casi NON soggetti a SCIA anche “**i casi in cui sussistano i vincoli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche**”, occorrerebbe quindi integrare l’articolo in tal modo.

Ancora a proposito del c. 1., si rileva l’incoerenza tra la necessità che gli interventi in SCIA, ad esempio, risultino conformi alle normative ambientali quando è anche previsto che la loro ubicazione debba NON ricadere in area soggetta a vincolo ambientale. Inoltre occorrerebbe precisare se anche autorizzazioni quali ad es. quella alle emissioni in atmosfera (peraltro materia ambientale e dunque di derivazione comunitaria, quest’ultima esclusa dalla SCIA dall’art. 19 della L. 241/90), agli scarichi delle acque reflue, etc.) possano quindi essere acquisite prioritariamente alla presentazione della SCIA da parte dell’imprenditore (peraltro ciò appare come un appesantimento procedurale in termini di tempi e in tali casi si riterrebbe più opportuna la facoltà di avvalersi del procedimento in conferenza dei servizi). In ragione dell’ultimo periodo del c. 1 ci si chiede la legittimità dei lavori intrapresi, come pure la legittimità della SCIA presentata, qualora nei 30 gg. concessi al SUAP per le verifiche venisse accertato che le stesse opere sono state attivate in assenza di parere relativo ad un vincolo che si rivelasse sussistente. Ovviamente la procedura in SCIA per gli impianti per teleradiocomunicazioni potrebbe comportare un aumento dei provvedimenti di riduzione a conformità, attesa l’assenza di un esame preventivo sulla Valutazione d’impatto Elettromagnetico . Al c. 2 - “ricevuta di pagamento oneri di costruzione”, Premessa la corretta forma digitale che possa dirsi garante per il Suap dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto in termini di veridicità del documento prodotto (fatto salvo, si ritiene, la necessità di chiedere conguaglio qualora risulti non corretta la quantificazione del contributo calcolato dal professionista, quale ulteriore allegato, appare critico ovvero neppure previsto dalla legge, il caso in cui l’intervento stante un’elevata onerosità, possa richiedere la rateizzazione dell’importo a fronte di una polizza fidejussoria di garanzia.

Art. 8 Conferenze dei servizi

Poiché spesso, pur non necessitando opere edilizie, occorre però acquisire varie autorizzazioni/pareri/assensi, etc. di altre Amministrazioni, si ritiene opportuno estendere l'utilizzo della facoltà del ricorso al procedimento in conferenza dei servizi anche per altri casi, oltre a quelli indicati, lasciandone la scelta all'imprenditore. (La legge regionale 9/99 è stata sempre utile strumento).c. 1 – Sorge il problema di poter da subito individuare in sede di presentazione dell'istanza quali siano gli atti per i quali si debba attivare una conferenza dei servizi a chiusura lavori entro 30 gg. (pareri di altre P.A. per l'emissione dei quali le stesse abbiano un termine inferiore a 90 gg.) o a chiusura lavori entro 90 gg. (per i pareri per l'emissione dei quali le diverse P.A. abbiano un termine superiore a 90 gg.). Peraltro all'interno di uno stesso procedimento possono occorrere pareri rilasciati da parte di entrambe le tipologie di P.A. Occorre meglio chiarire inoltre, i rapporti con Autorità Portuale. A oggi, come già evidenziato relativamente all'Art. 1, a seguito specifica legge R.L., per insediamenti in ambito portuale, la conferenza dei servizi viene indetta da Autorità Portuale medesima.

Fatto salvo l'accettazione dei sovraesposti emendamenti, si esprime parere favorevole, fermo restando l'aggiornamento della norma in relazione ai provvedimenti attualmente in itinere (c.d. Manovra Finanziaria) presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.”

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

Presenti	N. 24
Votanti	N. 24
Maggioranza	N. 13
Voti Favorevoli	N. 24
Voti contrari	N. 0
Astenuti	N. 0

Il Presidente in conformità dichiara approvata all'unanimità la proposta.

DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 117

CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Alessandro REPETTO)

F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(Luca PETRALIA)

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO
DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2011.**

Genova 12 settembre 2011

**Il Segretario
Dr. Luca Petralia**